

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

C O P I A
PER LA NOTIZIA

Promosso da:

UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL (di seguito "UPS" o anche la "Società") in persona dell'Amministratore Delegato e Legale rappresentante Dott.ssa Iulia Gabriela Nartea, con sede in Milano, Via G. Fantoli n. 15/2 - 15/8, C.F. e P.IVA n. 08537690151, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio M. Scaravilli del Foro di Milano (cf. SCRFMR63M06E507R, PEC fabiomaria.scaravilli@milano.pecavvocati.it fax. n. +39027490990), giusta procura generale "ad lites" in autentica Notaio Maria Bellezza rep. N. 78510 del 1 febbraio 2013 (**all. a**),

-ricorrente-

contro

sig. **ANTONIO FORLANO**, residente in Milano, Via Colico, n. 12

-resistente-

OGGETTO: impugnativa ex art. 808 - ter c.p.c. del lodo arbitrale ex art. 7, L. 300/1970, emesso in data 30 settembre 2016 dal Collegio di Conciliazione ed Arbitrato costituito presso la DTL di Milano - Lodi nella controversia rubricata al N. 193/2016 tra UPS Italia S.r.l. ed il sig. Antonio Forlano, non notificato (doc. 1)

IN FATTO

A. Le parti

- 1) UPS è una società iscritta all'Albo degli Autotrasportatori che svolge professionalmente attività di trasporto espresso nazionale ed internazionale di documenti e di piccoli pacchi.
- 2) Il sig. Antonio Forlano (d'ora in avanti "sig. Forlano", il "Resistente" o il "Lavoratore") è stato assunto da UPS nel 1992. Attualmente riveste la qualifica di impiegato di 2° livello, addetto alla contabilità.



3) Il sig. Forlano è, altresì, RSU presso la Società, espressione di FILT CGIL, eletto dai lavoratori.

B. Il contesto fattuale in cui si colloca la presente vicenda: le trattative tra UPS e le OO.SS. e la sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo.

4) Dall'inizio del 2016, UPS ha svolto una lunga ed intensa trattativa con le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti a livello nazionale, su un'ipotesi di accordo sindacale aziendale, in merito all'applicazione, da parte dei fornitori esterni svolgenti servizi di trasporto per conto UPS, del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.

5) In data 15 aprile 2016, a conclusione della trattativa, veniva sottoscritta dalle OO.SS. nazionali un'Ipotesi di Accordo che garantiva espressamente la revoca di ogni forma e stato di agitazione da parte delle OO.SS. firmatarie sino allo scioglimento della riserva circa l'approvazione o meno da parte dei lavoratori (**doc. 1-bis**).

6) L'Ipotesi di Accordo, sottoscritta in data 15 aprile 2016, garantiva espressamente la revoca di ogni forma e stato di agitazione da parte delle OO.SS. firmatarie, ivi dichiarandosi altresì espressamente che le assemblee dei lavoratori avrebbero avuto luogo *"con modalità che non intralcino il normale svolgimento dell'attività lavorativa"* (cfr. **doc. 1-bis**).

7) Il Lavoratore era perfettamente a conoscenza del contesto di cui al punto che precede stante la sua appartenenza alle RSU aziendali quale membro di espressione di FILT CGIL.

8) Si rileva, inoltre, che in data 30 aprile 2016, all'esito della predetta consultazione, la riserva veniva sciolta favorevolmente con l'approvazione dell'Ipotesi di Accordo in questione da parte di 437 lavoratori sui 665 consultati.

C. Le gravi condotte poste in essere dal Forlano in data 20 aprile 2016: la contestazione disciplinare e la relativa sanzione irrogata al lavoratore



- 9) Nell'ambito del sopradescritto contesto fattuale - in cui, lo si ricorda, era stata raggiunta in data **15 aprile 2016** una "tregua sindacale" anche con la FILT CGIL sigla di cui è espressione il Forlano quale RSU aziendale – il Lavoratore, in data **20 aprile 2016**, si rendeva protagonista di gravissime condotte, segnatamente:
- a. la mattina del 20 aprile, alle ore 07.05, al suo arrivo presso la sede UPS di via Fantoli, 15/2, a Milano, il Lavoratore accedeva alla Filiale di Milano attraverso l'ingresso principale e, fermatosi nel corridoio carrabile che divide i due capannoni principali, munito di megafono e relativo altoparlante, chiamava a raccolta i lavoratori delle cooperative e degli altri fornitori di UPS, dando inizio ad un'assemblea non autorizzata, all'esterno del perimetro aziendale;
 - b. alla suddetta iniziativa del Lavoratore aderivano almeno 38 drivers di UPS, dipendenti delle fornitrici Italgrou Autotrasporti, Global Service e Consorzio L'Alveare;
 - c. più tardi, mentre l'assemblea era in corso, il Sig. Forlano e gli altri manifestanti (all'incirca una decina) bloccavano la strada di accesso all'ingresso principale di UPS mediante il posizionamento di due blocchi di cemento (c.d. panettoni). Poi, stanziatisi sulla strada di accesso, garantivano il passaggio solo al personale e ai mezzi delle altre aziende con sedi adiacenti ad UPS, impedendo invece l'accesso agli automezzi dei fornitori UPS (circa 40 automezzi), ai quali veniva precluso l'inizio dell'attività lavorativa e, di conseguenza, lo svolgimento di qualsiasi prestazione, con conseguente blocco dell'operatività aziendale; in conseguenza di ciò, l'accesso al personale dipendente UPS veniva fortemente rallentato, così creando disagi e ritardi nell'inizio delle attività d'ufficio;
 - d. nello stesso frangente, all'apertura di due varchi secondari di UPS – con sbocco su via Mecenate e via Fantoli – per poter consentire l'uscita degli automezzi, il Lavoratore e gli altri manifestanti



- bloccavano anche queste uscite, ponendo su strada altri blocchi di cemento, atti ad impedire il passaggio dei veicoli;
- e. in entrambi i casi sopramenzionati, al posizionamento dei "panettoni" si accompagnava, il presidio dei luoghi da parte del Lavoratore e degli altri manifestanti, atto ad impedire l'eventuale rimozione dei blocchi in cemento e comunque con inequivoco atteggiamento intimidatorio idoneo ad intimidire gli altri lavoratori che avessero invece in animo di svolgere regolarmente le proprie attività aziendali;
- f. successivamente intervenivano in loco alcuni agenti di Polizia (Digos) in borghese presenti sul luogo, ma i loro tentativi di negoziazione con il Sig. Forlano e gli altri manifestanti non sortivano alcun risultato;
- g. più tardi UPS, nelle persone dei propri responsabili, signori Pasquale Palombella, Fabio Onofrio Sgobba, Marco Carenini e Riccardo Malnati, faceva presente agli agenti di Polizia in loco che la Società trasporta, tra l'altro, prodotti farmaceutici salvavita indirizzati agli ospedali e che doveva essere immediatamente consentita l'uscita dei mezzi a ciò destinati;
- h. nel corso della mattina, a seguito di ulteriori trattative con il Lavoratore e gli altri manifestanti, gli agenti di Polizia riuscivano ad ottenere lo sblocco di un varco e a consentire dunque la partenza dei soli automezzi trasportanti i medicinali. A tal riguardo, il Sig. Forlano, insieme ad altri manifestanti, affinché gli automezzi trasportanti i medicinali potessero partire dalla sede, poneva come condizione necessaria la previa verifica da parte sua e degli altri manifestanti che gli autisti in uscita trasportassero effettivamente questo tipo di merce, così arrogandosi arbitrariamente poteri ispettivi e di controllo che competono soltanto alle Autorità Pubbliche. Ciò, tra l'altro, rallentava notevolmente le operazioni di uscita degli autisti, che erano costretti ad esibire la documentazione relativa ai farmaci trasportati o a consentire l'ispezione diretta degli stessi farmaci attraverso l'accesso dal vano di carico dei mezzi;

- i. i blocchi organizzati, capeggiati e gestiti dal Lavoratore, continuavano ad arrestare e ostacolare la partenza degli altri drivers UPS per l'intera mattinata del 20 aprile 2016, consentendone l'uscita soltanto a partire dalle ore 12.15 circa dopo lunghe trattative con le Forze dell'Ordine presenti e con il responsabile UPS Marco Carenini. In ogni caso i blocchi si protraevano ininterrottamente sino alle ore 19.00;
- j. inoltre, il presidio ispirato, condotto e messo in atto dal Sig. Forlano, impediva l'accesso in filiale agli autotreni che svolgono il servizio sulle cosiddette "linee feeder"; ciò comportava un ritardo anche nelle operazioni di HUB e di smistamento delle merci trasportate dagli autotreni, che iniziavano solamente nel tardo pomeriggio, con circa quattro ore di ritardo sull'inizio regolare e programmato;
- k. nel corso della giornata del 20 aprile 2016, il Lavoratore era sempre presente ai presidi ed ha più volte incitato sia i drivers che tutti gli altri manifestanti urlando al megafono frasi del tipo: "***Da qui non passa nessuno....vogliamo il terzo livello super e 39 ore di orario di lavoro***";
- l. inoltre, preso atto della gravità e della pericolosità dell'agitazione provocata dal Sig. Forlano, gli agenti di Polizia presenti sul posto richiedevano l'intervento di agenti antisommossa al fine di garantire l'ordine pubblico, senza tuttavia effettuare "cariche" o interventi finalizzati alla rimozione forzata dei blocchi al solo fine di scongiurare un'*escalation* violenta della situazione, con possibilità di lesioni alle persone e danneggiamenti alle cose;
- m. il Lavoratore rivendicava poi la paternità della predetta agitazione con la divulgazione di una e-mail lo stesso 20 aprile 2016 alle 23.29. avente ad oggetto "*volevamo fare un'assemblea ma ci hanno costretto allo sciopero*".
- Inoltre, a tale e.mail era allegato un documento datato 20 aprile 2016 e intitolato "***Comunicato Rsu Ups e Rsa appalti Ups Milano in sciopero***", nel quale, fra l'altro, si legge quanto segue: "*Lo sciopero*

ha avuto un successo eccezionale. 170 autisti non hanno movimentato il mezzo, un'adesione molto superiore alla sindacalizzazione del sito e pari alla metà delle maestranze. Non sono state fatte consegne, se non quelle ospedaliere e farmaceutiche, né ritiri. Il call center per tutta la giornata ha dovuto scusarsi con i clienti per il disagio arrecato, finendo con l'annullare prese e ritiri. Ci è giunta notizia che Ups avrebbe addirittura contattato l'ambasciata americana affinché si attivasse presso il ministero per far ripartire l'operatività della filiale. Sappiamo che Ups ha tentato di sminuire il valore della nostra azione, circoscrivendo l'adesione allo sciopero a pochi facinorosi. Non pare proprio che questo corrisponda al vero" (doc. 2).

- n. il sig. Forlano è stato dunque promotore di un presidio e di un blocco di cui la FILT CGIL Nazionale e la FILT CGIL Milano e Lombardia, O.S. di appartenenza del Lavoratore, non erano a conoscenza e da cui le stesse si sono dissociate, stante la necessità di attendere l'esito delle Assemblee dei lavoratori circa l'approvazione dell'Ipotesi di Accordo (docc. 3 e 4). In proposito, si evidenzia che la FILT CGIL Nazionale con la lettera in data 20 aprile 2016 (i) affermava di "non aver dichiarato nessuna iniziativa di sciopero per il giorno 20 Aprile" (ii) confermava "con forza la validità piena del percorso condiviso nella ipotesi di accordo sottoscritto nella notte tra il 14 ed il 15 Aprile u.s." e (iii) comunicava che "in attesa della consultazione democratica dei lavoratori interessati, qualsiasi iniziativa intrapresa ancor prima o durante lo svolgimento delle assemblee appare fuorviante oltre che al di fuori del corretto agire sindacale" (il grassetto è nostro, ndr) (cfr. doc. 3). Parimenti, la FILT CGIL Milano e Lombardia con la comunicazione in data 20 aprile 2016 (i) affermava di non aver "dichiarato alcuna iniziativa di sciopero per la giornata odierna (20 aprile 2016, ndr)" e (ii) comunicava altresì che "si sono susseguite numerose chiamate con gli organizzatori ed una lettera formale, nella quale si precisava l'incomprensibilità di tale azione, visto il percorso

sindacale sopraesposto (la sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo, ndr), *l'impossibilità di una copertura sindacale e sottolineando inoltre i rischi che avrebbero riguardato i lavoratori coinvolti in tale iniziativa*" (il grassetto è nostro, ndr) (cfr. **doc. 4**).

o. infine, il giorno 20 aprile 2016, a fronte della richiesta del permesso sindacale, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, fatta pervenire dal Sig. Forlano alla Società il 19 aprile 2016 e dalla Società concessogli, il Lavoratore risultava assente ingiustificato dal lavoro per la restante parte della giornata lavorativa, vale a dire dalle 12.30 alla fine del servizio;

10) A causa dell'agitazione e dei blocchi provocati dal Sig. Forlano, tutte le attività giornaliere di UPS subivano notevoli ed irrecuperabili ritardi.

11) In particolare, gli illeciti presidi hanno avuto gravi conseguenze sulla normale operatività della Società: (i) su un totale di 200 autisti che vengono abitualmente impiegati presso l'unità operativa di Milano, a circa 40 che intendevano svolgere regolarmente le attività, non è stato fisicamente consentito l'ingresso nel magazzino della filiale di Milano, e non hanno pertanto potuto prestare la propria attività lavorativa e (ii) nella giornata del 20 aprile 2016 la Società non ha potuto eseguire la consegna di oltre n. 10.000 colli né soddisfare la richiesta di 308 ritiri;

12) Tutte le sopraindicate gravi condotte e le relative conseguenze pregiudizievoli venivano contestate al Forlano con lettera raccomandata in data 9 maggio 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 300/1970 e del CCNL applicato (**doc. 5**).

13) Il Sig. Forlano presentava le proprie giustificazioni orali durante l'incontro avvenuto tra le parti in data 25 maggio 2016, assistito dai signori Emanuele Barosselli e Gianluca Bettoni, entrambi esponenti di FILT CGIL. In particolare nel corso del predetto incontro il Lavoratore tentò di giustificare la propria condotta invocando in maniera generica l'esercizio del diritto di sciopero.

14) Le suddette giustificazioni non venivano accolte da UPS, che con lettera raccomandata del 13 giugno 2016 irrogava al sig. Forlano la sanzione disciplinare della sospensione pari a 10 giorni lavorativi (**doc. 6**).

15) Per fornire un quadro completo della presente vicenda, si rileva altresì che UPS con tre distinte raccomandate tutte in data 10 maggio 2016 contestava ai propri sub-vettori, segnatamente Global Service, Italgrou Autotrasporti Soc. Coop e Consorzio L'Alveare, la condotta tenuta dai loro rispettivi dipendenti che in data 20 aprile 2016 avevano preso parte ai blocchi in questione e richiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di tali gravi condotte (**docc. 7, 8 e 9**). In proposito si rileva altresì che i tre sub-vettori in questione pur escludendo la sussistenza di proprie responsabilità nei confronti di UPS confermavano la realizzazione di presidi e blocchi in data 20 aprile 2016 e davano atto altresì di aver anche inviato ai propri dipendenti contestazioni disciplinari in relazione ai fatti occorsi il 20 aprile 2016. Segnatamente: (i) Global Service con comunicazione in data 19 maggio 2016 comunicava che *“ai lavoratori coinvolti sono state comunque inviate contestazioni disciplinari”* (**doc. 10**) e (ii) Italgrou Autotrasporti Soc. Coop con comunicazione in data 20 maggio 2016 dichiarava che *“come noto i responsabili della ns società in data 20 aprile 2016 sono immediatamente intervenuti al fine di provare a far ragionare tutti i lavoratori coinvolti nei presidi e blocchi attuati in tale giornata, dovendo constatare come tutti i soggetti partecipanti ai presidi e blocchi fossero irremovibili e determinati a proseguire nelle agitazioni. A nulla sono serviti peraltro gli interventi delle forze dell'ordine, di rappresentanti della Digos, della Questura, etcc”* (il grassetto è nostro, ndr) (**doc. 11**).

D. L'impugnazione della sanzione disciplinare: lo svolgimento del tentativo di conciliazione, del procedimento arbitrale e l'emissione del lodo impugnato

- 16) Avverso la predetta sanzione disciplinare il sig. Forlano promuoveva il procedimento di conciliazione ed arbitrato di cui all'art. 7, comma sesto, L. 300/1970 (**doc. 11-bis**).
- 17) Il giorno 28 settembre 2016, presso la sede della D.T.L. di Milano si riuniva il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato composto dai seguenti membri: (i) dott.ssa Annalisa Mallardo, Presidente; (ii) sig. Davide Chierichetti, Arbitro nominato da UPS; (iii) sig. Gianluca Bettoni, funzionario territoriale di FILT CGIL, Arbitro nominato dal Lavoratore (**doc. 12**).
- 18) Durante tale riunione veniva svolto un esame generale in merito agli eventi durante il quale Forlano ha esposto la propria posizione introducendo circostanze ed argomenti del tutto nuovi rispetto a quelli esposti oralmente in sede di giustificazioni rese nell'ambito del procedimento disciplinare.
- 19) Il sig. Forlano esibiva, infatti, durante la suddetta riunione, un volantino con il quale, a suo dire, era stato programmato uno sciopero per i giorni del 19-20-21 aprile 2016, dalle RSA/RSU di Milano, Vicenza, Firenze e Roma (**doc. 13**) e riferiva che di tale circostanza era stata data comunicazione all'azienda in data 7 aprile 2016, senza peraltro fornire né offrire alcuna prova di ciò.
- 20) In proposito, si rileva sin d'ora che UPS non ha mai ricevuto la comunicazione di cui al punto che precede. Ne ha dunque avuto contezza, per la prima volta, durante la riunione in sede arbitrale del 28 settembre 2016.
- 21) La Società, rispetto agli eventi della mattina del 20 aprile 2016, era solo stata notiziata circa la fissazione di un'assemblea (**doc. 14**).
- 22) Successivamente alla riunione del 28 settembre 2016, con e-mail del 29 settembre 2016 inviata all'arbitro del Lavoratore Sig. Bettoni e per conoscenza anche all'arbitro della Società, Sig. Chierichetti, il Presidente del Collegio, dr.ssa Annalisa Mallardo, sollevava alcune perplessità relativamente alla mancata comunicazione dello sciopero alla

Commissione di Garanzia e alla mancata indicazione, nel volantino sub. doc. 8, dell'ora di inizio e di fine dello sciopero (**doc. 15**).

- 23) Alla suddetta e-mail rispondeva l'arbitro Bettoni, affermando che UPS, nel magazzino di Milano, non trasporta medicinali salvavita e allegando una lettera della Commissione di Garanzia dalla quale risultava che la Commissione stessa avrebbe dichiarato la propria incompetenza in merito alla presunta violazione dell'art. 2, L. 146/1990, che regola l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, quale il trasporto di farmaci (**doc. 16**).
- 24) In data 30 settembre 2016, a seguito di quanto emerso all'incontro del 28 settembre 2016 e sulla scorta di quanto esibito da parte sindacale sia durante l'incontro sia successivamente tramite e-mail, UPS inviava alla dr.ssa Mallardo una Pec con cui evidenziava che:
- a. UPS non aveva mai ricevuto comunicazioni circa la programmazione dello sciopero del 19-20-21 aprile 2016;
 - b. sul volantino (qui prodotto sub. **doc. 13**) era riportato che lo sciopero nei giorni del 19-20-21 aprile avrebbe avuto luogo solo "*laddove nella trattativa nazionale del 14 p.v. le parti non raggiungano un accordo nella direzione auspicata nella piattaforma sopra descritta*". L'accordo del 15 aprile 2016 era stato invece raggiunto e sottoscritto anche dalla sigla sindacale di appartenenza del sig. Forlano, la FILT CGIL, e la firma caducava qualsiasi iniziativa di sciopero proclamata precedentemente;
 - c. la comunicazione della Commissione di Garanzia era stata esibita tardivamente;
 - d. la qualifica di RSU del sig. Forlano gli consentiva di svolgere attività sindacale durante l'orario di lavoro e all'interno del perimetro aziendale soltanto nei confronti del personale diretto UPS e non anche a favore di personale esterno, nella specie gli autisti delle società fornitrici di servizi di trasporto;

- e. peraltro, oltre a non essere stato formalmente proclamato alcuno sciopero, le agitazioni erano sfociate in presidi con blocchi e si erano quindi svolte con modalità illecite la cui circostanza poteva essere dimostrata con prove testimoniali di cui veniva richiesta contestualmente l'ammissione;
- f. il picchettaggio e la circostanza che dal sito UPS di Milano venissero inviati farmaci salvavita potevano formare entrambi oggetto di prova testimoniale (**doc. 17**).

- 25) La Società, nella Pec di cui al punto che precede, formulava quindi istanza per l'ammissione delle prove testimoniali su tutte le circostanze di cui alla lettera di contestazione disciplinare, indicando già anche i nomi dei testi (cfr. **doc. 17**);
- 26) Tutte le istanze istruttorie di UPS venivano disattese senza nessuna specifica pronuncia sul punto.
- 27) Il 30 settembre 2016, data del successivo ed ultimo incontro, *“all'esito della discussione e della documentazione visionata ed in parte acquisita”* il Collegio, non potendo addivenire ad una conciliazione e permanendo l'assenza di accordo tra le Parti, decideva *“a maggioranza con il parere contrario dell'arbitro della società di annullare la sanzione di 10 giorni sospensione”* (cfr. **doc. 1**). Nella motivazione a sostegno del lodo qui impugnato, il Collegio esprimeva che:
 - (i) *“lo sciopero del 20 aprile 2016 era stato proclamato nel corso dell'assemblea del 2 aprile 2016 dalle RSA/RSU di Milano, Vicenza, Firenze e Roma, laddove nella trattativa nazionale del 14 aprile le parti non avessero raggiunto un accordo nella direzione auspicata”*;
 - (ii) *“di tale proclamazione era stata data comunicazione all'azienda in data 7/04/16 (circostanza dichiarata nel corso della seduta del 28/09/16 dal lavoratore e peraltro non contestata da parte datoriale)”*;

- (iii) *“in relazione alle modalità di svolgimento dell’agitazione (picchettaggio, presidi e blocchi) nessuna documentazione è stata fornita dall’azienda atta ad individuare il sig. Forlano quale responsabile dei fatti (ciò in considerazione del fatto che allo sciopero hanno aderito anche lavoratori dipendenti da altre cooperative);*
- (iv) *“nel caso di specie non si può ritenere applicabile l’art. 2 della legge 146/90 limitata a regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. A conferma di ciò, la e-mail con la quale si chiarisce che UPS non trasporta medicinali salvavita che invece vengono stoccati e trasportati da una società del gruppo UPS avente il magazzino a Liscate e la comunicazione della Commissione di Garanzia, che interpellata dall’azienda, dichiarava la propria incompetenza”*

IN DIRITTO

Alla luce di quanto esposto nella superiore narrativa, con il presente ricorso UPS impugna il Lodo Arbitrale emesso in data 30 settembre 2016 dal Collegio di Conciliazione ed Arbitrato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, sesto comma, L. 300/1970 nella controversia n. 193/2016, con cui il Collegio a maggioranza annullava la sanzione disciplinare dei 10 giorni di sospensione.

A. Il rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale di cui all’art. 7, comma sesto, L. 300/1970.

Come noto, a fronte dell’irrogazione di una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro, al lavoratore è concessa la facoltà di richiedere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 7, sesto comma, L. 300/1970, ai fini dell’espletamento di un arbitrato.

In proposito, si rileva che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l’arbitrato di cui all’art. 7, sesto comma, L. 300/1970 è pacificamente un arbitrato irrituale.

In particolare, le Sezione Unite hanno avuto modo di occuparsi della “natura” dell’arbitrato in questione affermando esplicitamente che *“Nell'ipotesi in cui il lavoratore (al quale il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale)”*¹

D'altra parte, la natura di arbitrato irrituale è confermata anche dal fatto che l'art. 7 della L. 300/1970 nulla dispone circa il regime delle impugnative del lodo che era disciplinato dall'art. 5 della Legge 533/1973 che al secondo comma prevedeva l'impugnativa per *“violazione di disposizioni inderogabili di delle o dei contratti collettivi”*. Il secondo comma del citato art. 5 Legge 533/1973 è stato però abrogato dal D.Lgs 80/1998 e, pertanto, oggi, il regime delle impugnative è soggetto alla disciplina generale in materia di arbitrato irrituale dettata dall'art. 808-ter c.p.c. al quale rinvia espressamente anche l'art. 412-quater, comma 10, c.p.c.

Ciò premesso, è pacifico che anche nell'ambito dell'arbitrato irrituale deve essere pienamente garantito il rispetto del principio del contraddittorio.

Ed infatti, l'art. 808 ter, comma secondo, n. 5, c.p.c. prevede espressamente come una delle cause di nullità/annullabilità del lodo

D'altra parte secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte non va esclusa l'applicazione all'arbitrato irrituale delle norme codicistiche che disciplinano lo svolgimento dell'arbitrato rituale ed i poteri anche istruttori degli arbitri.

In tal senso, infatti, la Suprema Corte ha affermato che *“è agevole ritenere che in entrambe le ipotesi le attività demandato agli arbitri si*

¹ Cass. civ., Sez. Un., 1 dicembre 2009, n. 25253.

3
1
4

*svolgono in esecuzione di un rapporto di mandato ed hanno quindi identica natura, pur essendo diverso il risultato finale, dato che solo il provvedimento terminale dell'arbitrato irrituale ha natura di contratto, sicché non sussiste alcun motivo per ritenere che tutta la normativa contenuta nel titolo ottavo del c.p.c. sia inapplicabile a tale tipo di arbitrato, essendo al contrario necessario procedere all'esame dei singoli articoli, onde individuarne il contenuto sostanziale e quindi l'eventuale applicabilità all'arbitrato irrituale*².

A ciò si aggiunga che anche la giurisprudenza di merito ritiene applicabili anche all'arbitrato irrituale, per quel che interessa nel presente giudizio, le regole di cui agli artt. da 809 a 815, 816 e 816 bis³.

In proposito, risultano rilevanti nella fattispecie che ci occupa le seguenti disposizioni codicistiche:

- (i) art. 816, comma terzo, c.p.c. che prevede espressamente che gli arbitri possano **compiere atti istruttori**;
- (ii) art. 816 bis c.p.c. il quale stabilisce che gli arbitri **debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa**;
- (iii) dall'art. 816 ter c.p.c. il quale stabilisce che **gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza** o possono anche assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono, così come **possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici**.

Ebbene, il principio del contraddittorio non è stato rispettato nel corso dell'arbitrato irrituale per cui è causa per le ragioni che si espongono di seguito.

B. Nullità del lodo impugnato per violazione del principio del contraddittorio.

² Cass. 3 settembre 2004 n. 17808

³ Cfr. Tribunale di Venezia 10 aprile 2008 in i Contratti 2008, pp. 869 e ss.

Nell'arbitrato per cui oggi è causa, per una arbitraria ed illegittima decisione del Presidente del Collegio, Dr.ssa Mallardo e/o comunque adottata a maggioranza dal Presidente del Collegio e dall'arbitro del lavoratore, non è stato garantito ad entrambe le parti una paritetica possibilità di difesa, con la conseguenza che il lodo irrituale de quo è viziato da nullità/annullabilità per violazione del principio del contraddittorio.

Come esposto, infatti, al termine del primo incontro del 28 settembre 2016, il Presidente, rilevata l'impossibilità di pervenire ad una soluzione conciliativa, fissava un breve rinvio per la decisione (cfr. **doc. 12**).

Nel breve lasso di tempo intercorso tra il primo e l'ultimo incontro, gli arbitri delle parti intrattenevano corrispondenza con il Presidente.

Da una parte, infatti, l'arbitro del lavoratore inviava una comunicazione al Presidente affermando che UPS, nel magazzino di Milano, non trasporta medicinali salvavita e allegando una lettera della Commissione di Garanzia al riguardo (cfr. **doc. 16**).

Dall'altra parte, UPS, riscontrava in data 30 settembre 2016, quanto scritto dall'arbitro del lavoratore, inviando una breve memoria al Presidente con la quale evidenziava che:

- i. UPS non aveva mai ricevuto comunicazioni circa la programmazione dello sciopero del 19-20-21 aprile 2016;
- ii. sul volantino (qui prodotto sub. **doc. 13**) era riportato che lo sciopero nei giorni del 19-20-21 aprile avrebbe avuto luogo solo *“laddove nella trattativa nazionale del 14 p.v. le parti non raggiungano un accordo nella direzione auspicata nella piattaforma sopra descritta”*. L'accordo del 15 aprile 2016 era stato invece raggiunto e sottoscritto anche dalla sigla sindacale di appartenenza del sig. Forlano, la FILT CGIL, e la firma caducava qualsiasi iniziativa di sciopero proclamata precedentemente;
- iii. la comunicazione della Commissione di Garanzia era stata esibita tardivamente e comunque essa era stata emessa, come ivi riportato,

- 3
- I
- 4
- sulla base delle sole informazioni fornite dai sindacati, senza interpellare la Società;
- iv. la qualifica di RSU del sig. Forlano gli consentiva di svolgere attività sindacale durante l'orario di lavoro e all'interno del perimetro aziendale soltanto nei confronti del personale diretto UPS e non anche a favore di personale esterno, nella specie gli autisti delle società fornitrici di servizi di trasporto;
 - v. peraltro, oltre a non essere stato formalmente proclamato alcuno sciopero, le agitazioni erano sfociate in presidi con blocchi e si erano quindi svolte con modalità illecite la cui circostanza poteva essere dimostrata con prove testimoniali di cui veniva richiesta contestualmente l'ammissione;
 - vi. il picchettaggio e la circostanza che dal sito UPS di Milano venissero inviati farmaci salvavita potevano formare entrambi oggetto di prova testimoniale (cfr. doc. 17).

Con tale memoria, UPS formulava quindi istanza per l'ammissione delle prove testimoniali su tutte le circostanze di cui alla lettera di contestazione disciplinare, indicando già anche i nomi dei testi (cfr. doc. 17).

In tale contesto, nella riunione del 30 settembre 2016, il Collegio, non prendendo minimamente in considerazione le deduzioni e le richieste istruttorie formulate da UPS con la predetta memoria del 30 settembre 2016, emetteva il lodo irrituale qui impugnato decidendo *“a maggioranza con il parere contrario dell'arbitro della società di annullare la sanzione di 10 giorni sospensione”*.

In proposito, appare significativo rilevare che il lodo irrituale qui impugnato è stato adottato a maggioranza con la seguente motivazione: *“considerato che all'esito della discussione e dalla documentazione visionata ed in parte acquisita è emerso che”* tra l'altro:

- (i) *“lo sciopero del 20 aprile 2016 era stato proclamato nel corso dell'assemblea del 2 aprile 2016 dalle RSA/RSU di Milano,*

Vicenza, Firenze e Roma, laddove nella trattativa nazionale del 14 aprile le parti non avessero raggiunto un accordo nella direzione auspicata”;

- (ii) *“di tale proclamazione era stata data comunicazione all'azienda in data 7/04/16 (circostanza dichiarata nel corso della seduta del 28/09/16 dal lavoratore e peraltro non contestata da parte datoriale)”;*
- (iii) *“in relazione alle modalità di svolgimento dell'agitazione (picchettaggio, presidi e blocchi) nessuna documentazione è stata fornita dall'azienda atta ad individuare il sig. Forlano quale responsabile dei fatti (ciò in considerazione del fatto che allo sciopero hanno aderito anche lavoratori dipendenti da altre cooperative);*
- (iv) *“nel caso di specie non si può ritenere applicabile l'art. 2 della legge 146/90 limitata a regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. A conferma di ciò, la e-mail con la quale si chiarisce che UPS non trasporta medicinali salvavita che invece vengono stoccati e trasportati da una società del gruppo UPS avente il magazzino a Liscate e la comunicazione della Commissione di Garanzia, che interpellata dall'azienda, dichiarava la propria incompetenza”*

Ebbene dalla semplice lettura del testo del lodo arbitrale irrituale qui impugnato appare evidente che tale decisione è stata adottata a maggioranza in palese violazione del principio del contraddittorio in quanto:

- è stato concesso al sig. Forlano di allegare circostanze nuove (l'asserita comunicazione ad UPS in data 7 aprile 2016 della proclamazione dello sciopero per i giorni del 19-20-21 aprile 2016) e produrre relativa documentazione a supporto (il volantino qui prodotto sub doc. 8) non dedotte in sede di



nel corso della seduta del 28/09/16 dal lavoratore e peraltro non contestata da parte datoriale”.

In proposito, si rileva che sia nella seduta del 28 settembre 2016 – come in tutte le riunioni svoltesi innanzi al Collegio nel procedimento de quo – UPS non era presente per il tramite di un procuratore speciale e comunque non era rappresentata da un proprio legale munito di relativo mandato, essendo soltanto presente l’arbitro di nomina UPS..

Le riunioni *de quibus* si sono infatti svolte alla presenza del Dott. Davide Chierichetti che in tale sede non agiva quale procuratore speciale e/o comunque rappresentante dell’azienda bensì quale arbitro nominato da UPS nel rispetto della procedura prevista dall’art. 7, comma sesto, L. 300/1970, in tale ruolo privo di *ius postulandi* nonché dei poteri dispositivi della posizione processuale che solo competono alla parte o al suo difensore munito di idonea procura.

In altri termini, integra una palese violazione del principio del contraddittorio il fatto che il Collegio (a maggioranza) abbia ritenuto provata una circostanza rilevante ai fini del decidere in quanto (asseritamente) non contestata da UPS in una udienza in cui non era presente un rappresentante della parte datoriale munito degli idonei poteri necessari al fine di contraddire, validamente alle (tardive) allegazioni di controparte. In tale circostanza, il Collegio, al fine di salvaguardare il fondamentale principio del contraddittorio (vedi art. 111, comma 2, Costituzione), avrebbe dovuto concedere un termine a parte UPS per la adeguata disamina dei documenti e delle allegazioni solo in quella sede versati in giudizio dal lavoratore e consentirle così un compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito .

Peraltro, si ribadisce che, contrariamente a quanto affermato nel lodo qui impugnato, UPS con la breve memoria spontanea in data 30 settembre 2016 **ha negato di aver ricevuto comunicazioni circa la programmazione dello sciopero del 19-20-21 aprile 2016, così contestando specificamente le allegazioni del lavoratore in un**

